

## CXLVII.

## 2ª TORNATA DI MERCOLEDÌ 14 DICEMBRE 1938

ANNO XVII

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CIANO

## INDICE

	Pag.
<b>Manifestazione al Duce</b> . . . . .	5609
<b>Disegni di legge</b> ( <i>Approvazione per acclamazione</i> ):	
Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, recante provvedimenti per la difesa della razza italiana. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1539, concernente l'istituzione, presso il Ministero dell'interno, del Consiglio superiore per la demografia e la razza. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1390, contenente provvedimenti per la difesa della razza nella scuola fascista. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1938-XVI, n. 1630, concernente l'istituzione di scuole elementari per fanciulli di razza ebraica. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 novembre 1938-XVII, n. 1779, relativo all'integrazione e al coordinamento in unico testo delle norme emanate per la difesa della razza nella scuola italiana . . . . .	5609
PRESIDENTE . . . . .	5609
Istituzione della Camera dei Fasci e delle Corporazioni . . . . .	5610
PRESIDENTE . . . . .	5610
<b>Schema di Regolamento della Camera dei Fasci e delle Corporazioni</b> ( <i>Approvazione per acclamazione</i> ):	
PRESIDENTE . . . . .	5612
<b>Proposta di legge</b> ( <i>Approvazione per acclamazione</i> ):	
Mobilizzazione dei deputati . . . . .	5621
PRESIDENTE . . . . .	5621
<b>Per la chiusura dei lavori della Camera:</b>	
ORANO . . . . .	5621
PRESIDENTE . . . . .	5625
<b>Disegni di legge</b> ( <i>Votazione segreta</i> ) . . . .	5621-26

(Quando il Presidente sale al Suo seggio, La Camera in piedi lo saluta con vibranti prolungate acclamazioni).

La seduta comincia alle 16.

SCARFIOTTI, Segretario, legge il processo verbale della seduta antimeridiana.

(È approvato).

## Manifestazione al Duce.

*Entra nell'Aula il Duce — La Camera scatta in piedi prorompendo in un'ardentissima appassionata acclamazione che si prolunga per alcuni minuti al grido di: Duce! Duce! — Alla manifestazione si associa il pubblico che gremisce le tribune — Il Presidente ordina il Saluto al Duce e la Camera risponde con un solo possente: A Noi!*

**Approvazione per acclamazione dei disegni di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, recante provvedimenti per la difesa della razza italiana. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1539, concernente l'istituzione, presso il Ministero dell'interno, del Consiglio superiore per la demografia e la razza. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1390, contenente provvedimenti per la difesa della razza nella scuola fascista. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1938-XVI, n. 1630, concernente l'istituzione di scuole elementari per fanciulli di razza ebraica. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 novembre 1938-XVII, n. 1779, relativo all'integrazione e al coordinamento in unico testo delle norme emanate per la difesa della razza nella scuola italiana.**

PRESIDENTE. Come gli onorevoli camerati sanno, i primi cinque disegni di legge iscritti all'ordine del giorno di questa seduta riguardano la conversione in legge dei provvedimenti presi dal Governo Fascista in difesa della razza italiana. (*Stampati numeri 2608-A, 2533-A, 2509-A, 2545-A, 2662-A*). Data l'analogia della materia, si potrebbe farne un'unica discussione generale; senonchè mi giunge in questo momento una do-

manda a firma di moltissimi deputati nel senso che tali disegni di legge siano approvati in blocco per acclamazione. (*La Camera sorge in piedi — Vivissimi prolungati applausi*).

La Camera è sovrana nel decidere di seguire questa procedura per l'approvazione dei cinque disegni di legge. Si dia lettura dei rispettivi titoli.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, recante provvedimenti per la difesa della razza italiana.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1539, concernente l'istituzione, presso il Ministero dell'interno, del Consiglio superiore per la demografia e la razza.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1390, contenente provvedimenti per la difesa della razza nella scuola fascista.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1938-XVI, n. 1630, concernente l'istituzione di scuole elementari per fanciulli di razza ebraica.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 novembre 1938-XVII, n. 1779, relativo all'integrazione e al coordinamento in unico testo delle norme emanate per la difesa della razza nella scuola italiana.

PRESIDENTE. Si dia anche lettura degli articoli unici dei rispettivi disegni di legge.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, recante provvedimenti per la difesa della razza italiana ».

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1539, concernente l'istituzione, presso il Ministero dell'interno, del Consiglio superiore per la demografia e la razza ».

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1390, contenente provvedimenti per la difesa della razza nella scuola fascista ».

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 settembre 1938-XVI, n. 1630, concernente l'istituzione di scuole elementari per fanciulli di razza ebraica ».

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 novembre 1938-XVII, n. 1779, relativo all'integrazione e al coordinamento

in unico testo delle norme emanate per la difesa della razza nella scuola italiana ».

PRESIDENTE. Di questi disegni di legge, come ho detto testè, è stata proposta l'approvazione per acclamazione. Pongo a partito questa proposta. (*La Camera sorge in piedi — Vivissimi generali prolungati applausi*).

Dichiaro approvati per acclamazione questi disegni di legge, che saranno poi votati a scrutinio segreto.

#### Approvazione per acclamazione del disegno di legge: Istituzione della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Istituzione della Camera dei Fasci e delle Corporazioni ». (*Stampato n. 2655-A*).

Anche per questo disegno di legge è stata proposta l'approvazione per acclamazione.

Si dia intanto lettura, nel testo concordato fra Governo e Commissione, degli articoli che non saranno singolarmente approvati.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

#### ART. 1.

La Camera dei deputati è soppressa con la fine della XXIX Legislatura. È istituita, in sua vece, la Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

#### ART. 2.

Il Senato del Regno e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni collaborano col Governo per la formazione delle leggi.

#### ART. 3.

La Camera dei Fasci e delle Corporazioni è formata dai componenti del Consiglio Nazionale del Partito Nazionale Fascista e dai componenti del Consiglio Nazionale delle Corporazioni, salve le incompatibilità di cui all'articolo 9.

Le modificazioni nella composizione del Consiglio Nazionale del Partito Nazionale Fascista e del Consiglio Nazionale delle Corporazioni sono disposte con legge.

#### ART. 4.

Il Duce del Fascismo, Capo del Governo, fa parte, di diritto, della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

Ne fanno parte anche i componenti del Gran Consiglio del Fascismo, salve le incompatibilità di cui all'articolo 9.

#### ART. 5.

I Consiglieri Nazionali che fanno parte della Camera dei Fasci e delle Corporazioni debbono possedere i requisiti prescritti dall'articolo 40 dello Statuto del Regno, ma il limite minimo di

età è stabilito in venticinque anni, compiuti entro il giorno del giuramento di cui all'articolo 6.

La qualità di Consigliere Nazionale è riconosciuta con decreto del Duce del Fascismo, Capo del Governo, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

## ART. 6.

I Consiglieri Nazionali, prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni, prestano giuramento in Assemblea plenaria, secondo la formula dell'articolo 49 dello Statuto del Regno.

## ART. 7.

I Consiglieri Nazionali godono delle prerogative già stabilite per i Deputati dallo Statuto del Regno.

Ai Consiglieri Nazionali spetta una indennità annua, determinata con legge.

## ART. 8.

I Consiglieri Nazionali decadono dalla carica col decadere dalla funzione esercitata nei Consigli che concorrono a formare la Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

## ART. 9.

Nessuno può essere contemporaneamente Consigliere Nazionale e Senatore o Accademico d'Italia.

## ART. 10.

I lavori del Senato del Regno e della Camera dei Fasci e delle Corporazioni sono divisi in Legislature.

La fine di ciascuna Legislatura è stabilita con decreto reale, su proposta del Duce del Fascismo, Capo del Governo. Il decreto fissa anche la data di convocazione delle due Assemblee legislative riunite per ascoltare il discorso della Corona, col quale si inizia la legislatura successiva.

Per l'esercizio della ordinaria funzione legislativa le due Assemblee sono periodicamente convocate dal Duce del Fascismo, Capo del Governo.

## ART. 11.

Il Presidente della Camera dei Fasci e delle Corporazioni è nominato con decreto reale. Sono nominati ugualmente con decreto reale i Vice Presidenti.

Il Presidente della Camera dei Fasci e delle Corporazioni nomina alle altre cariche stabilite nel Regolamento della Camera.

## ART. 12.

La Camera dei Fasci e delle Corporazioni esercita le proprie funzioni per mezzo dell'Assemblea plenaria, della Commissione Generale del bilancio e delle Commissioni legislative.

Per determinate materie possono essere costituite Commissioni speciali.

## ART. 13.

Le Commissioni legislative sono formate dal Presidente della Camera dei Fasci e delle Corpora-

zioni, in relazione a determinate attività nazionali. Il Presidente può convocarle in ogni tempo.

Il Presidente forma e convoca anche le Commissioni previste dal secondo comma dell'articolo 12.

## ART. 14.

Il Presidente e, per sua delegazione, i Vice Presidenti della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, possono partecipare ai lavori delle Commissioni, assumendone la presidenza.

I Ministri e, per loro delegazione, i Sottosegretari di Stato, possono intervenire.

Le disposizioni del presente articolo e quelle degli articoli 12 e 13 si applicano anche al Senato del Regno.

## ART. 15.

I disegni di legge di carattere costituzionale, giusta l'articolo 12 della legge 9 dicembre 1928-VII, n. 2693; quelli indicati nell'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100; le deleghe legislative di carattere generale; i progetti di bilancio ed i rendiconti consuntivi dello Stato, delle Aziende autonome di Stato e degli Enti amministrativi di qualsiasi natura, di importanza nazionale, sovvenuti direttamente o indirettamente dal bilancio dello Stato, sono discussi e votati dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni e dal Senato del Regno nelle rispettive Assemblee plenarie, su relazione delle rispettive Commissioni competenti.

Sono anche discussi nella forma indicata nel precedente comma i disegni di legge per i quali il Governo chieda tale forma di discussione, ovvero essa sia proposta dalle rispettive Assemblee plenarie o dalle Commissioni e sia autorizzata dal Duce del Fascismo, Capo del Governo.

Le votazioni hanno luogo sempre in modo palese.

## ART. 16.

I disegni di legge non considerati nel precedente articolo 15 sono deferiti all'esame esclusivo delle Commissioni legislative della Camera dei Fasci e delle Corporazioni e del Senato del Regno.

I disegni di legge approvati sono trasmessi dall'una all'altra Assemblea per il tramite delle rispettive Presidenze.

Entro un mese dalla presentazione di ciascun disegno di legge, termine prorogabile dal Duce del Fascismo, Capo del Governo, il testo discusso e approvato dalle Commissioni legislative della Camera dei Fasci e delle Corporazioni e del Senato è trasmesso al Duce del Fascismo, Capo del Governo, il quale dispone che esso sia sottoposto alla sanzione del Sovrano e promulgato nei modi ordinari stabiliti per le leggi.

Nelle premesse deve essere indicata l'avvenuta approvazione da parte delle Commissioni legislative della Camera e del Senato.

Le norme così emanate hanno forza di legge a tutti gli effetti.

## ART. 17.

La forma di discussione e di approvazione stabilita nell'articolo 16 può essere seguita anche per i disegni di legge indicati nell'articolo 15, quando il Duce del Fascismo, Capo del Governo, lo stabilisca per ragioni di urgenza.

## ART. 18.

Si provvede con decreto reale, senza osservare la procedura prevista dall'articolo 16, quando si versi in istato di necessità per causa di guerra o per urgenti misure di carattere finanziario o tributario.

La stessa procedura può essere seguita quando le Commissioni non abbiano adempiuto, nel termine prescritto, alla loro funzione.

In questi casi si applicano le disposizioni contenute nel secondo comma e seguenti dell'articolo 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100.

## ART. 19.

Le norme corporative elaborate dalle Corporazioni e gli accordi economici collettivi stipulati dalle Associazioni interessate, quando stabiliscano contribuzioni, sotto qualsiasi forma o denominazione, a carico degli appartenenti alle categorie cui le norme o gli accordi si riferiscono, possono essere presentate, a giudizio del Duce del Fascismo Capo del Governo, dopo l'esame del Comitato Corporativo Centrale, alla Camera dei Fasci e delle Corporazioni, perchè siano sottoposte all'esame ed all'approvazione della Commissione legislativa competente, o, se occorra, di più Commissioni riunite.

Nel caso in cui la Commissione o le Commissioni riunite proponano emendamenti al testo elaborato dalle Corporazioni, l'approvazione deve essere deferita all'Assemblea plenaria della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

Il testo definitivo è trasmesso dal Presidente della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al Duce del fascismo, Capo del Governo, che lo promulga con proprio decreto da inserire nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno.

## ART. 20.

Le norme giuridiche che sono di competenza del Governo a termini della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, allorchè riflettono materie di carattere tecnico o economico rientranti nell'attività specifica delle Corporazioni, devono essere precedute, salvo i casi di urgenza, dal parere della Corporazione competente o del Comitato consultivo istituito nel suo seno.

## ART. 21.

Sono abrogate le norme contrarie a quelle contenute nella presente legge o con esse incompatibili.

PRESIDENTE. Pongo a partito la proposta che l'approvazione di questo disegno

di legge avvenga per acclamazione. (*La Camera sorge in piedi fra vivissime prolungate acclamazioni e grida ripetute di: Duce! Duce!*)

Il disegno di legge è approvato per acclamazione. Esso sarà poi votato a scrutinio segreto.

### Approvazione per acclamazione dello Schema di Regolamento della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Discussione dello Schema di Regolamento della Camera dei Fasci e delle Corporazioni. Anche di questo Schema di Regolamento, che si conforma alle nuove disposizioni della legge che istituisce la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, è stata chiesta l'approvazione per acclamazione.

Si dia lettura degli articoli, che non saranno singolarmente approvati.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

## CAPO I.

## COSTITUZIONE DELLA CAMERA (1)

## ART. 1.

Il Presidente della Camera dei Fasci e delle Corporazioni assume l'esercizio delle sue funzioni almeno dieci giorni prima della data stabilita per l'inizio della Legislatura 1ª della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

Spetta al Presidente della Camera di accertare la regolarità dei documenti, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri a lui trasmette — insieme con i decreti del Duce del Fascismo, Capo del Governo, che riconoscono la qualità di Consigliere Nazionale — ed attestanti l'età, la cittadinanza italiana, ed il godimento dei diritti civili e politici di ciascun Consigliere Nazionale.

Il Presidente della Camera riceve durante le Legislature dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri le comunicazioni relative alle decadenze dei Consiglieri Nazionali dalla funzione esercitata nei Consigli che concorrono a formare la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, e ne dà annuncio all'Assemblea plenaria.

## ART. 2.

Il Presidente della Camera, accertata la regolarità dei documenti a lui trasmessi a norma del 2º comma dell'articolo precedente, comunica al Consigliere Nazionale che egli deve prestare il giuramento per l'immissione nell'esercizio delle sue funzioni, secondo la formula dell'articolo 49 dello Statuto del Regno.

(1) Gli spazi in bianco di taluni articoli si riferiscono alla legge istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni non ancora pubblicata.

## ART. 3.

I Consiglieri Nazionali prestano giuramento nella seduta Reale che inaugura la Camera dei Fasci e delle Corporazioni o, in caso di legittimo impedimento, nelle successive riunioni dell'Assemblea plenaria.

I Consiglieri Nazionali che entrano a far parte della Camera durante il corso delle Legislature giurano nella prima riunione dell'Assemblea plenaria o, in caso di legittimo impedimento, nelle successive.

## ART. 4.

Il Presidente, nella riunione dell'Assemblea plenaria convocata dal Duce del Fascismo, Capo del Governo, dopo la seduta Reale all'inizio di ogni Legislatura, annuncia la nomina:

- a) di due Questori;
- b) di otto Segretari;
- c) dei componenti della Commissione per il regolamento della Camera;
- d) dei componenti della Commissione generale del bilancio;
- e) dei componenti delle Commissioni legislative;
- f) dei componenti di altre Commissioni istituite da leggi speciali.

Quando si verificano vacanze nel corso della Legislatura, il Presidente provvede alle sostituzioni.

## ART. 5.

Della costituzione della Camera così compiuta, il Presidente informa il Re Imperatore, il Duce del Fascismo, Capo del Governo, e il Presidente del Senato.

## CAPO II.

## ATTRIBUZIONI E POTERI DELLA PRESIDENZA E DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

## ART. 6.

Il Presidente ha la rappresentanza e la direzione della Camera; parla in nome di essa; forma e convoca le Commissioni, e quando lo ritenga opportuno ne assume la presidenza; mantiene l'ordine; fa osservare il regolamento; concede la facoltà di parlare; dirige la discussione; annuncia il risultato delle votazioni.

Egli inoltre presiede il Consiglio di Presidenza; fissa il numero e nomina i componenti delle Commissioni con speciali incarichi e le presiede o ne affida la presidenza ad un Vice-Presidente; formula gli indirizzi; autentica con la sua firma le deliberazioni e i documenti.

Spetta unicamente al Presidente di commemorare i Consiglieri Nazionali defunti.

## ART. 7.

I Vice-Presidenti, in numero di tre, fanno le veci del Presidente, e quando questi sia impedito, ne assumono, per ordine di anzianità, tutte le funzioni.

Ove ne siano delegati dal Presidente, partecipano ai lavori delle Commissioni, assumendone la presidenza.

## ART. 8.

I Questori curano l'osservanza delle disposizioni del Presidente per il mantenimento dell'ordine, per il cerimoniale, per le spese, per la disciplina del personale e per i servizi.

## ART. 9.

I Segretari, nelle riunioni dell'Assemblea plenaria, su invito del Presidente, danno lettura del processo verbale, dei testi dei disegni di legge e di ogni altro atto che debba essere comunicato alla Camera; tengono nota dei Consiglieri Nazionali i quali chiedano di parlare; fanno l'appello nominale; computano i voti favorevoli e i contrari; tengono nota delle deliberazioni; curano che i resoconti siano pubblicati nel termine prescritto e non vi siano modificazioni sostanziali nella correzione dei discorsi; verificano il testo dei disegni di legge discussi; compilano i resoconti dei Comitati segreti e delle adunanze del Consiglio di Presidenza.

## ART. 10.

Il Presidente, i Vice-Presidenti, i Questori e i Segretari costituiscono il Consiglio di Presidenza.

I componenti del Consiglio di Presidenza, salvo le decadenze previste dalla legge, durano in carica, anche nell'intervallo fra le Legislature, fino alla nomina dei loro successori.

Il Consiglio di Presidenza provvede con apposito regolamento ai servizi interni della Camera e dà parere su tutte le questioni sulle quali il Presidente creda opportuno di interpellarlo.

In particolare si pronunzia:

- a) sulla previsione e sul conto consuntivo delle spese della Camera;
- b) sull'applicazione delle sanzioni disciplinari a carico dei Consiglieri Nazionali, nei casi previsti dal regolamento;
- c) sulle norme per regolare l'accesso degli estranei alle tribune dell'Aula, alla Biblioteca e ad altri locali della Camera;
- d) sulla destinazione dei locali della Camera;
- e) sulla formazione e sulle modificazioni della pianta organica del personale degli uffici e dei servizi;
- f) sull'assunzione, sul licenziamento e sul collocamento a riposo del personale, quando occorra il parere del Consiglio;
- g) sui reclami del personale circa l'inquadramento e circa il trattamento di quiescenza;
- h) sui progetti di manutenzione straordinaria della sede della Camera, sui nuovi impianti e sulla trasformazione di quelli esistenti.

Il Consiglio di Presidenza delibera con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti e decide a maggioranza; in caso di parità, il voto del Presidente determina la prevalenza.

## CAPO III.

DOVERI E PREROGATIVE  
DEI CONSIGLIERI NAZIONALI

## ART. 11.

I Consiglieri Nazionali debbono partecipare ai lavori dell'Assemblea plenaria e delle Commissioni di cui fanno parte.

Nel caso di impedimento, debbono chiedere congedo, specificandone il motivo, al Presidente della Camera, il quale, se creda di concederlo, ne dà comunicazione all'Assemblea plenaria ed ai Presidenti delle Commissioni delle quali i Consiglieri Nazionali fanno parte.

## ART. 12.

Quando un Consigliere Nazionale sia rimasto assente, senza aver chiesto congedo, per cinque volte consecutive dalle riunioni dell'Assemblea plenaria o delle Commissioni di cui fa parte, il Presidente provoca gli opportuni provvedimenti.

## ART. 13.

I Consiglieri Nazionali godono delle prerogative già stabilite dall'articolo 45 dello Statuto per i Deputati, ed hanno nelle cerimonie ufficiali le precedenzae per questi stabilite dal Regio decreto 16 dicembre 1927-VI, n. 2240, e successive modificazioni ed integrazioni; fruiscono della tessera di libera circolazione sulle Ferrovie dello Stato e delle altre concessioni già previste per i Deputati dalle leggi e dalle convenzioni vigenti per i trasporti ferroviari, marittimi ed aerei.

I Consiglieri Nazionali, oltre all'indennità annua determinata con legge, ricevono, quando intervengono alle riunioni delle Commissioni, un assegno fisso giornaliero a titolo di rimborso di spesa.

## ART. 14.

I Consiglieri Nazionali, ai quali sia stato applicato uno dei provvedimenti comminati nei numeri 2 a 6 dell'articolo 28 dello Statuto del Partito Nazionale Fascista, mentre dura l'applicazione di essi non possono partecipare ai lavori della Camera nè accedere alla sede di essa.

Dalla data del provvedimento sono sospesi il pagamento dell'indennità e il godimento delle concessioni di qualsiasi natura inerenti alla qualità di Consigliere Nazionale.

## CAPO IV.

## ASSEMBLEA PLENARIA

## ART. 15.

L'Assemblea plenaria della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, convocata dal Duce del Fascismo, Capo del Governo, per l'esercizio dell'or-

dinaria funzione legislativa, è composta di tutti i Consiglieri Nazionali.

Il Presidente della Camera dichiara aperta e chiusa la riunione e annunzia l'ora e l'ordine del giorno della riunione successiva. L'ordine del giorno è distribuito ed affisso nell'Aula.

Nessun argomento può essere iscritto all'ordine del giorno delle riunioni della Camera senza l'autorizzazione del Duce del Fascismo, Capo del Governo.

L'Assemblea non può discutere nè deliberare sopra materie che non siano all'ordine del giorno, salvo che ne faccia richiesta il Duce del Fascismo, Capo del Governo.

Il Presidente può sempre disporre l'inversione della discussione delle materie iscritte all'ordine del giorno.

## ART. 16.

Dichiarata aperta la riunione, il Presidente fa dar lettura, dal Segretario, del verbale della riunione precedente, che contiene soltanto l'indicazione delle materie trattate, degli oratori che hanno partecipato alle discussioni e delle deliberazioni.

I Consiglieri Nazionali possono chiedere di parlare per proporre rettifiche al verbale.

Quando sul verbale non siano fatte osservazioni, esso s'intende approvato con la semplice lettura; se invece siano proposte rettifiche, qualora il Presidente lo ritenga necessario, sono messe ai voti per alzata di mano e, se approvate, sono annotate in calce al verbale stesso.

## ART. 17.

I congedi, i messaggi, le lettere, gli indirizzi e qualsiasi altro atto o notizia o disposizione concernente i Consiglieri Nazionali e lo svolgimento dei lavori dell'Assemblea, sono comunicati alla Camera dal Presidente, di regola in principio della riunione.

## ART. 18.

Nelle riunioni dell'Assemblea plenaria della Camera è sempre presunta la presenza del numero legale. Solo al Presidente compete di provvedere, ove lo creda, alla verifica del numero legale.

Per formare il numero legale non si computano i Consiglieri Nazionali che abbiano ottenuto congedo e quelli che debbano ancora prestare giuramento.

I nomi dei Consiglieri Nazionali che risultino assenti senza giustificato motivo, sono pubblicati nel resoconto stenografico della riunione successiva.

Mancando il numero legale, la riunione dell'Assemblea è rinviata al giorno successivo.

## ART. 19.

Nessuno può parlare nell'Assemblea plenaria senza aver ottenuta la parola dal Presidente.

Se un Consigliere Nazionale turba l'ordine, il Presidente lo richiama e, dopo un secondo richiamo nella stessa riunione, può farlo allontanare

dall'Aula. Nei casi più gravi può infliggere, udito il Consiglio di Presidenza, la sospensione dell'esercizio delle funzioni per un periodo da dieci giorni ad un mese, con perdita dell'indennità.

Per fatti avvenuti nell'interno del palazzo della Camera ma fuori dell'Aula, il Presidente, udito il Consiglio di Presidenza, interrogati i Consiglieri Nazionali, i quali vi abbiano preso parte, può applicare gli stessi provvedimenti di cui al comma precedente.

## ART. 20.

Il Presidente, quando lo ritenga opportuno, può sospendere la riunione per riprenderla nello stesso giorno o anche rinviarla ad altro giorno.

## ART. 21.

La polizia della Camera è esercitata dal Presidente coadiuvato dai Questori.

La forza pubblica non può entrare nella sede della Camera se non per ordine del Presidente.

## ART. 22.

Le riunioni dell'Assemblea plenaria della Camera sono pubbliche.

Di esse è redatto un processo verbale, un resoconto sommario delle discussioni, che viene stampato ed affisso nell'Aula, ed un resoconto stenografico, che è pubblicato non oltre il terzo giorno da ciascuna riunione. I Consiglieri Nazionali possono rivedere e correggere il testo stenografico dei loro discorsi presso la Direzione dei Resoconti, senza apportarvi modificazioni sostanziali.

## ART. 23.

Nessuna persona estranea alla Camera può, sotto qualsiasi motivo, introdursi nell'Aula durante le riunioni.

L'ammissione del pubblico nelle tribune è regolata dal Presidente e dai Questori, secondo le norme stabilite dal Consiglio di Presidenza.

Qualora il pubblico che assiste alle riunioni turbi l'ordine o comunque non tenga contegno corretto, il Presidente può ordinare lo sgombero delle tribune o l'espulsione dei responsabili.

## ART. 24.

Nel caso di oltraggio fatto alla Camera o a qualsiasi dei suoi componenti, il colpevole è immediatamente arrestato, consegnato alla forza pubblica e denunciato all'Autorità giudiziaria.

## CAPO V.

## COMMISSIONI

## ART. 25.

La Commissione per il regolamento si compone del Presidente della Camera, che la presiede, di un Vice-Presidente, di un Questore, di due Segretari e di dieci Consiglieri Nazionali. Uno dei Segretari assume le funzioni di Segretario della Commissione.

Ad essa spetta l'esame di tutte le proposte di modificazioni al regolamento d'iniziativa del Presidente o presentate da almeno quindici Consiglieri Nazionali. Le proposte, su relazione della Commissione, sono discusse ed approvate dall'Assemblea plenaria.

## ART. 26.

La Commissione generale del bilancio si compone di quaranta Consiglieri Nazionali. Il Presidente della Camera nomina fra i suoi componenti un Presidente, due Vice-Presidenti e tre Segretari.

Ad essa è attribuito l'esame degli stati di previsione e dei rendiconti consuntivi dell'Amministrazione dello Stato e delle Aziende autonome di Stato, dei disegni di legge concernenti autorizzazioni suppletive di spese che impegnano i bilanci oltre l'anno, delle variazioni negli stanziamenti dei bilanci e l'esame dei disegni di legge riguardanti imposizioni e riforme di tributi.

La discussione dei bilanci consiste principalmente nell'esame dei singoli capitoli ed articoli degli stati di previsione e dei consuntivi.

I provvedimenti legislativi promossi dall'Amministrazione delle finanze, che non siano di competenza dell'Assemblea plenaria, sono esaminati dalla Commissione generale del bilancio che delibera su di essi come Commissione legislativa.

La Commissione generale del bilancio esamina inoltre, eventualmente in concorso con le altre Commissioni interessate, le norme corporative e gli accordi economici collettivi che stabiliscano contribuzioni sotto qualsiasi forma o denominazione, quando il Duce del Fascismo, Capo del Governo, ritenga, ai sensi dell'articolo 19 della legge , di presentarle alla Camera.

## ART. 27.

Le Commissioni legislative della Camera dei Fasci e delle Corporazioni previste nell'articolo 12 della legge e nell'articolo 6 del presente regolamento, sono le seguenti:

- 1º) Commissione degli affari esteri;
- 2º) Commissione degli affari interni;
- 3º) Commissione degli affari dell'Africa Italiana;
- 4º) Commissione della giustizia;
- 5º) Commissione delle forze armate;
- 6º) Commissione dell'educazione nazionale;
- 7º) Commissione dei lavori pubblici e delle comunicazioni;
- 8º) Commissione dell'agricoltura;
- 9º) Commissione dell'industria;
- 10º) Commissione degli scambi commerciali e della legislazione doganale;
- 11º) Commissione della cultura popolare;
- 12º) Commissione delle professioni e delle arti.

Ciascuna delle suddette Commissioni si compone di non meno di venticinque e di non più di quaranta componenti.

Il numero dei componenti è stabilito dal Presidente della Camera.

## ART. 28.

Il Presidente della Camera nomina, fra i componenti di ciascuna delle Commissioni legislative, di cui all'articolo precedente, un Presidente, due Vice-Presidenti e tre Segretari scelti tra i loro componenti.

I Presidenti delle Commissioni hanno, per la direzione delle discussioni, gli stessi poteri attribuiti al Presidente della Camera.

## ART. 29.

Le Commissioni legislative deliberano sui disegni di legge e sulle materie che il Presidente della Camera assegna loro per competenza in relazione a determinate attività nazionali; riferiscono invece alla Camera sui disegni di legge che debbono essere da essa discussi e votati in Assemblea plenaria.

Ciascuna Commissione può richiedere, a mezzo del suo Presidente, che sia ad essa assegnato, ovvero sia deferito ad altra, l'esame di un disegno di legge o di qualsiasi altra materia.

Sugli eventuali conflitti di competenza tra le Commissioni decide il Presidente della Camera.

## ART. 30.

Le riunioni delle Commissioni non sono pubbliche.

Per la validità delle loro deliberazioni è necessaria la maggioranza dei componenti, non compresi coloro i quali si trovino in congedo.

## ART. 31.

I Consiglieri Nazionali possono intervenire, previa autorizzazione del Presidente, anche alle riunioni delle Commissioni delle quali non facciano parte, per svolgerci i motivi di proposte di legge di loro iniziativa o di emendamenti o di articoli aggiuntivi, che abbiano presentato su disegni di legge in esame. Essi però non hanno diritto al voto.

## ART. 32.

Per l'esame preliminare di determinati disegni di legge di competenza dell'Assemblea plenaria, il Presidente della Camera può formare Commissioni speciali nominandone il Presidente, il Vice-Presidente ed uno o più Segretari.

Le Commissioni speciali procedono all'esame e riferiscono sui disegni di legge ad esse demandati, con le norme stabilite per le Commissioni legislative.

## CAPO VI.

PRESENTAZIONE DEI DISEGNI DI LEGGE  
E LORO ESAME NELLE COMMISSIONI

## ART. 33.

I disegni di legge, presentati alla Camera, sia dai Ministri sia per trasmissione dal Senato, e le proposte di legge d'iniziativa dei Consiglieri

Nazionali, delle quali il Duce del Fascismo, Capo del Governo, abbia autorizzato l'esame a norma dell'articolo 61, sono stampati e distribuiti nel più breve termine possibile e in ogni caso non oltre cinque giorni dalla presentazione.

La presentazione dei disegni di legge è sempre fatta al Presidente della Camera, il quale procede immediatamente ad assegnarli ed a trasmetterli alla Commissione generale del bilancio o alle Commissioni legislative, secondo la competenza.

## ART. 34.

Per l'esame dei disegni di legge deferiti alle Commissioni anche nei casi di cui all'articolo 17 della legge

, il Presidente della Camera, immediatamente dopo la distribuzione di essi, dispone che la Commissione competente sia riunita nel più breve termine possibile.

Gli avvisi di convocazione, insieme con l'ordine del giorno, sono spediti a cura del Segretario Generale della Camera in modo che giungano, di regola, ai componenti della Commissione almeno un giorno prima di quello fissato per la riunione.

L'ordine del giorno delle riunioni delle Commissioni è anche affisso nell'albo della Camera e all'ingresso delle sale delle adunanze.

## ART. 35.

Il Presidente della Commissione, assistito da uno dei Segretari, aperta la riunione, fa accertare, mediante appello nominale, la presenza del numero legale, e fa prendere nota, nel verbale, degli eventuali assenti, dei quali comunica i nomi al Presidente della Camera.

Se manchi il numero legale, la riunione è rinviata ad un'altra ora dello stesso giorno o al giorno successivo.

Accertata la presenza del numero legale, il Presidente della Commissione fa dare lettura da uno dei Segretari del verbale della riunione precedente e, dopo l'approvazione di esso, con le eventuali rettifiche, fa procedere all'esame dei disegni di legge e delle altre materie all'ordine del giorno.

## ART. 36.

La discussione avviene sul disegno di legge in generale e sui singoli articoli.

Gli emendamenti agli articoli debbono essere presentati per iscritto al Presidente della Commissione durante la discussione, oppure, prima della riunione della Commissione, alla Segreteria Generale della Camera, che ne cura la stampa e la distribuzione.

Il Presidente della Commissione, esaurita la discussione generale, fa procedere alla lettura dei singoli articoli e, occorrendo, mette in votazione, prima degli articoli, gli emendamenti presentati, nell'ordine che riterrà più conveniente per il sollecito corso dell'esame. Nel caso di contestazione, il Presidente della Commissione decide.



Le deliberazioni sono prese a maggioranza. Nel caso di parità, il voto del Presidente determina la prevalenza.

Se la discussione non possa esaurirsi in una riunione, il Presidente della Commissione ne dà immediata comunicazione al Presidente della Camera, che dispone per la convocazione di riunioni successive.

## ART. 37.

Qualora nel corso di discussioni, alle quali non siano intervenuti i Ministri competenti o, per loro delega, i Sottosegretari di Stato, si manifesti l'opportunità di domandare loro chiarimenti, i Presidenti delle Commissioni possono chiedere al Presidente della Camera di invitarli alle riunioni.

In questi casi il Presidente della Camera, presi accordi con i Ministri, provvede a riunire nuovamente le Commissioni.

## ART. 38.

Alle riunioni delle Commissioni assistono sempre un funzionario della Segreteria Generale della Camera, il quale tiene nota delle deliberazioni, ed un funzionario della Direzione Generale dei Resoconti, il quale redige il verbale delle riunioni, che deve contenere una esposizione sommaria della discussione e il testo approvato degli articoli dei disegni di legge.

I verbali delle riunioni delle Commissioni, quando queste deliberano su disegni di legge deferiti al loro esame esclusivo, sono pubblicati negli atti ufficiali della Camera.

## ART. 39.

Il Presidente della Commissione, appena questa abbia deliberato su di un disegno di legge, nomina fra i componenti un relatore, perchè rediga una succinta relazione, che deve riportare i motivi per i quali la Commissione ha approvato, senza modificazioni, il disegno di legge, o, quando vi siano introdotte modificazioni, le ragioni che le hanno determinate.

La relazione è sottoposta, entro 48 ore al più tardi, alla Commissione per l'approvazione, salvo che al relatore sia stato concesso mandato di fiducia.

## ART. 40.

La relazione e il testo di ciascun disegno di legge approvato dalle Commissioni sono immediatamente stampati a cura della Segreteria Generale, sottoposti alla firma del Presidente della Camera e trasmessi al Presidente del Senato del Regno.

I disegni di legge già approvati dalle Commissioni del Senato, e che non siano emendati dalle Commissioni della Camera, sono trasmessi dal Presidente della Camera al Duce del Fascismo, Capo del Governo; se invece vi sieno apportati emendamenti sono rinviati al Senato del Regno.

## ART. 41.

Quando un disegno di legge riguardi per ragione di materia due o più Commissioni, il Presidente della Camera può promuoverne l'esame in comune costituendo preliminarmente una Sottocommissione formata di quindici componenti di ciascuna delle Commissioni competenti, da lui nominati. Il Presidente della Camera nomina i presidenti di tali Sottocommissioni.

La Sottocommissione riferisce entro 48 ore al più tardi alle due o più Commissioni insieme riunite.

Le riunioni di più Commissioni sono sempre presiedute dal Presidente della Camera o, per sua delegazione, da un Vice-Presidente.

Esaurita la discussione, il Presidente delle Commissioni riunite può nominare, se lo ritenga opportuno, due relatori.

## ART. 42.

I disegni di legge approvati da una Commissione della Camera, modificati dalla corrispondente Commissione del Senato, e quindi rinviati alla Camera, sono dal Presidente assegnati alla Commissione che li ha precedentemente esaminati, la quale delibera soltanto sulle modificazioni apportate dal Senato.

Se le modificazioni non siano approvate, il disegno di legge è restituito dal Presidente della Camera al Senato. Ma se sia scaduto il termine di un mese, di cui all'articolo 16 della legge e il Duce del Fascismo, Capo del Governo, non ritenga di prorogarlo, il disegno di legge s'intende ritirato.

Il Presidente della Camera, almeno tre giorni prima della scadenza del termine di cui all'articolo 16 della legge può richiedere al Duce del Fascismo, Capo del Governo, quando la ritenga necessaria, una proroga, proponendone nella richiesta il nuovo termine di scadenza.

## ART. 43.

I disegni di legge di cui al primo comma dell'articolo 15 della legge e quelli da discutersi nella stessa forma ai sensi del 2º comma dello stesso articolo, sono assegnati dal Presidente della Camera alla Commissione competente, la quale procede al loro esame e presenta le sue proposte alla Camera con una relazione redatta da uno dei suoi componenti, designato, alla fine della discussione, dal Presidente.

La relazione è presentata al Presidente della Camera nel termine fissato dal Presidente della Commissione, e previa approvazione di quest'ultima, salvo che sia stato concesso al relatore mandato di fiducia. La relazione è immediatamente stampata e distribuita e la discussione del disegno di legge è iscritta all'ordine del giorno della prima convocazione dell'Assemblea plenaria.

## ART. 44.

L'esame da parte della Commissione generale del bilancio, o, quando occorra, di questa congiuntamente con altre Commissioni, delle norme corporative e degli accordi economici collettivi di cui all'articolo 19 della legge che il Duce del Fascismo, Capo del Governo, ritenga di presentare alla Camera, ha luogo con la stessa procedura stabilita negli articoli precedenti.

## CAPO VII.

SVOLGIMENTO DEI LAVORI  
NELL'ASSEMBLEA PLENARIA

## ART. 45.

I disegni di legge indicati nell'articolo 15 della legge sono discussi sul testo proposto dalla Commissione, che li ha esaminati.

La discussione avviene sul disegno di legge in generale e sui singoli articoli.

I Consiglieri Nazionali, i quali intendano parlare su di un disegno di legge, possono prima iscriversi presso la Segreteria Generale o anche chiedere di parlare durante la discussione stessa finchè non sia chiusa.

Gli oratori parlano dalla tribuna. I Consiglieri Nazionali possono leggere i discorsi per una durata non superiore ad un quarto d'ora.

## ART. 46.

Nessuno, ad eccezione dei Ministri, può parlare più di due volte nella discussione generale di un disegno di legge, salvo per un richiamo al regolamento o sulla posizione della questione o per fatto personale.

Chi chiede di parlare per fatto personale deve indicare in che cosa questo consista: il Presidente decide.

## ART. 47.

Nella discussione non è stabilito per gli oratori limite di tempo. Tuttavia, nei casi di urgenza, il Presidente può di volta in volta fissare un limite massimo per ciascun oratore.

Durante la discussione generale ciascun Consigliere Nazionale può presentare e svolgere ordini del giorno.

Gli ordini del giorno non accettati dal Ministro competente, nemmeno come raccomandazione, s'intendono ritirati, salvo che la votazione sia richiesta, per iscritto, da almeno cinquanta Consiglieri Nazionali; quelli accettati sono posti senz'altro in votazione.

## ART. 48.

Chiusa la discussione generale, la facoltà di parlare è riservata al relatore della Commissione ed ai Ministri.

Quindi si pongono in discussione i singoli articoli del disegno di legge.

## ART. 49.

Non si possono riproporre sotto forma di emendamenti o di articoli aggiuntivi gli ordini del giorno non accettati nella discussione generale. In caso di contestazione, il Presidente decide.

## ART. 50.

I Consiglieri Nazionali possono proporre emendamenti ed articoli aggiuntivi, purchè li presentino, per iscritto, al Presidente della Camera almeno ventiquattro ore prima della discussione del disegno di legge. Il Presidente ne fa curare la stampa e la distribuzione e ne dà subito notizia alla Commissione e al Ministro competenti.

Nessun emendamento o articolo aggiuntivo può essere presentato nella riunione nella quale si discute il disegno di legge, se non sia sottoscritto da almeno trenta Consiglieri Nazionali.

Se il Ministro competente dichiara di non accogliere gli emendamenti o gli articoli aggiuntivi, essi si intendono ritirati, salvo che la votazione sia richiesta, per iscritto, da almeno cinquanta Consiglieri Nazionali.

Se il Ministro competente accetti gli emendamenti o gli articoli aggiuntivi, questi sono posti senz'altro in votazione.

## ART. 51.

Chi ritira un emendamento, ha facoltà di spiegare brevemente i motivi.

Un emendamento ritirato dal proponente può essere ripreso da altri nella stessa riunione.

## ART. 52.

I disegni di legge, sui quali non siano stati presentati emendamenti, s'intendono approvati con la semplice lettura.

La votazione sugli emendamenti ed articoli aggiuntivi avviene secondo l'ordine che il Presidente giudichi opportuno, per rendere più chiara e spedita la discussione.

## ART. 53.

Prima della trasmissione al Senato del Regno o al Ministro competente dei disegni di legge approvati, il Presidente ha facoltà di apportarvi correzioni di semplice forma o di modificare i riferimenti agli articoli, in conseguenza dell'approvazione di emendamenti o di articoli aggiuntivi.

## ART. 54.

La discussione sulle norme corporative e sugli accordi economici collettivi, previsti dall'articolo 19 della legge , quando siano proposti emendamenti, è fatta dall'Assemblea plenaria, sul loro complesso e sui singoli articoli.

## ART. 55.

Quando nei casi indicati dall'articolo 18 della legge si sia provveduto con decreto Reale, senza osservare la procedura dell'articolo 16 della stessa legge, il progetto di conversione in legge del decreto Reale, presentato alla Camera a termini dell'articolo 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, è assegnato dal Presidente, secondo la competenza, alla Commissione generale del bilancio o ad una Commissione legislativa.

Alla discussione del disegno di legge si procede in Assemblea plenaria, se il provvedimento per il suo carattere rientri tra quelli indicati nell'articolo 15 della legge o ne sia fatta richiesta a termini del 2º comma dell'articolo stesso.

In tutti gli altri casi il disegno di legge è deferito all'esame e alla deliberazione esclusiva delle Commissioni.

## CAPO VIII.

## VOTAZIONI

## ART. 56.

La votazione, sia nell'Assemblea plenaria della Camera sia nelle Commissioni, avviene sempre in modo palese.

I sistemi di votazione sono: l'alzata di mano, l'appello nominale, l'acclamazione.

## ART. 57.

L'Assemblea plenaria delibera con votazione per alzata di mano.

Il Presidente può però sempre disporre la votazione per appello nominale.

Le Commissioni deliberano sempre con votazione per alzata di mano.

## ART. 58.

Nella votazione per alzata di mano i Segretari fanno il computo dei voti; se il risultato sia dubbio, il Presidente ordina la controprova.

## ART. 59.

Nella votazione nominale il Presidente pone la questione e indica il significato del voto che il Consigliere Nazionale dà rispondendo *si* o *no*. Invita poi un Segretario a fare la chiama dei Consiglieri Nazionali per ordine alfabetico.

I Segretari prendono nota dei voti; il Presidente proclama il risultato.

## ART. 60.

Il Presidente della Camera può proporre che determinati disegni di legge siano approvati per acclamazione.

## CAPO IX.

PROPOSTE DI LEGGE D'INIZIATIVA  
DEI CONSIGLIERI NAZIONALI

## ART. 61.

I Consiglieri Nazionali possono presentare al Presidente della Camera proposte di legge.

Il Presidente trasmette ciascuna proposta alla Commissione competente, e, se questa ritenga che possa essere presa in considerazione, la invia al Duce del Fascismo, Capo del Governo, il quale comunica se ne autorizza l'esame.

In caso affermativo, la proposta di legge è nuovamente trasmessa alla Commissione competente, che procede al suo esame e delibera. Se la proposta rientri, per il suo carattere, tra i disegni di legge elencati nell'articolo 15 della legge , dopo l'esame e la relazione della Commissione, è iscritta all'ordine del giorno dell'Assemblea plenaria.

## ART. 62.

Il proponente di una legge, il quale non faccia parte della Commissione incaricata di riferire o di deliberare su di essa, ha diritto di assistere alle riunioni della Commissione e di prendere parte alla discussione senza voto deliberativo.

## CAPO X.

## INTERROGAZIONI

## ART. 63.

Il Consigliere Nazionale, il quale intenda rivolgere una interrogazione al Governo, ne fa richiesta, per iscritto, al Presidente della Camera.

L'interrogazione consiste nella domanda se un fatto sia vero, se una informazione sia giunta al Governo o sia esatta o se il Governo abbia preso o sia per prendere provvedimenti su questioni determinate.

La risposta può essere orale o scritta.

## ART. 64.

Il Presidente trasmette l'interrogazione, per cui si chiedi risposta scritta, al Ministro competente, il quale nel più breve tempo possibile gli comunica la risposta. Il Presidente della Camera ne invia copia all'interrogante. La interrogazione e le risposte sono pubblicate nel resoconto stenografico della prima riunione plenaria.

L'interrogazione per cui si chiedi risposta orale è comunicata dal Presidente all'Assemblea plenaria e iscritta all'ordine del giorno, quando il Ministro competente acconsenta a rispondere.

## CAPO XI.

## DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE CONTRO CONSIGLIERI NAZIONALI

## ART. 65.

Le domande di autorizzazione a procedere contro Consiglieri Nazionali, inviate dal Ministro di Grazia e Giustizia al Presidente della Camera, sono deferite all'esame della Commissione della giustizia.

La Commissione può invitare il Consigliere Nazionale a dare informazioni e chiarimenti e chiedere al Ministro di Grazia e Giustizia gli ulteriori documenti che ritenga necessari. In tal caso rinvia la sua deliberazione alla riunione successiva.

La deliberazione, accompagnata da una breve relazione che indica i motivi per i quali l'autorizzazione è concessa o negata, è comunicata dal Presidente della Camera al Consigliere Nazionale interessato, il quale, entro otto giorni, può richiedere che essa sia sottoposta all'approvazione dell'Assemblea plenaria. In tal caso è iscritta all'ordine del giorno della prima convocazione di essa.

La deliberazione della Commissione, quando sia trascorso il termine di cui al comma precedente senza la richiesta di discussione in Assemblea plenaria, o quella dell'Assemblea plenaria quando sia stata presa, sono subito trasmesse dal Presidente della Camera al Ministro di Grazia e Giustizia.

Quando l'autorizzazione sia concessa, il Ministro di Grazia e Giustizia fa conoscere al Presidente della Camera l'esito del procedimento.

## CAPO XII.

## PETIZIONI

## ART. 66.

Le petizioni dirette alla Camera debbono essere redatte per iscritto e firmate dai richiedenti. La firma, salvo il caso che la presentazione della petizione avvenga per mezzo di un Consigliere Nazionale, deve essere autenticata dal Podestà o da un notaio del luogo di residenza del richiedente, i quali ne attesteranno anche la maggiore età.

Il Presidente della Camera trasmette la petizione alla Commissione competente per materia.

La Commissione nella sua prima riunione delibera se la petizione debba essere trasmessa al Ministro competente per un esame del merito, oppure se non debba essere presa in considerazione.

La deliberazione è comunicata al richiedente dal Presidente della Camera.

## CAPO XIII.

## DECRETI REGISTRATI CON RISERVA DALLA CORTE DEI CONTI

## ART. 67.

I decreti registrati con riserva dalla Corte dei Conti sono dal Presidente della Camera deferiti all'esame delle singole Commissioni secondo il criterio di competenza.

Le Commissioni compiono tale esame secondo la procedura del Capo V.

## CAPO XIV.

## BILANCIO DELLA CAMERA, SERVIZI, UFFICI E PERSONALE ADDETTO

## ART. 68.

Alle spese per l'amministrazione e per il funzionamento della Camera si provvede col bilancio annuale di previsione, che, dopo l'esame del Consiglio di Presidenza, è discusso ed approvato, di regola, dall'Assemblea plenaria della Camera in Comitato segreto, alla quale è sottoposto per l'approvazione anche il consuntivo.

Il Presidente della Camera, udito il Consiglio di Presidenza, stabilisce la pianta organica, le assegnazioni di stipendio e le indennità del personale addetto agli uffici ed ai servizi della Camera.

Con regolamenti speciali, approvati dal Consiglio di Presidenza, sono fissate le norme per il funzionamento dei servizi e degli uffici della Camera e per l'assunzione in servizio, le promozioni, l'esonero, il collocamento a riposo, il trattamento di quiescenza del personale addetto.

## ART. 69.

Il regolamento speciale della Biblioteca disciplina l'acquisto delle pubblicazioni, il prestito dei libri e l'ammissione degli estranei a frequentarla. La sorveglianza sulla Biblioteca è affidata ad un componente del Consiglio di Presidenza.

## ART. 70.

Il Segretario Generale della Camera risponde del buon funzionamento di tutti gli uffici e servizi e della disciplina del personale.

## DISPOSIZIONE FINALE

## ART. 71.

Il presente Regolamento entra in vigore a tutti gli effetti col termine della XXIX Legislatura.

PRESIDENTE. Pongo a partito la proposta che l'approvazione di questo Schema di Regolamento avvenga per acclamazione. (*Vivissimi generati prolungati applausi*).

Dichiaro approvato lo Schema di Regolamento per acclamazione. (*Vivissimi applausi*).

**Approvazione per acclamazione della proposta di legge di iniziativa parlamentare: « Mobilitazione dei deputati ».**

PRESIDENTE. Segue infine la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Ferretti di Castelferretto, Mazzetti Mario, Sacco e moltissimi altri: « Mobilitazione dei deputati ».

Questa proposta di legge, che gli Uffici hanno già esaminato, è stata emendata. L'articolo unico, proposto dagli Uffici, dice:

« In caso di guerra, i componenti della Camera fascista, senza limitazioni di età o di condizioni fisiche, anche se dipendenti da ferite o da mutilazioni belliche o rivoluzionarie, avranno il privilegio di essere immediatamente chiamati alle armi ed assegnati alle Unità di prima linea ». (*Applausi*).

(*La Camera scatta in piedi al grido di: Duce! Duce! prorompendo in entusiastiche vibranti acclamazioni ed intonando l'Inno Gioinezza — Nuovi vivissimi prolungati applausi*).

Anche per questo disegno di legge è stata proposta l'approvazione per acclamazione. *Voci*. È già approvata!

PRESIDENTE. Voi dite che è già approvata, ma io, fino all'ultimo, devo fare il mio dovere. (*Vivissimi prolungati applausi*).

Pongo a partito la proposta. (*Nuovi vivissimi prolungati applausi*).

La proposta di legge è approvata per acclamazione e sarà votata a scrutinio segreto.

Indirò ora, dunque, la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè approvati per acclamazione.

*Voci*. No! No! Sono approvati per acclamazione.

PRESIDENTE. La votazione segreta è obbligatoria! È norma di Statuto! Consolatevi: è l'ultima volta che voterete a scrutinio segreto!

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Procediamo alla votazione segreta sui disegni di legge, testè approvati per acclamazione:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, re-

cante provvedimenti per la difesa della razza italiana; (2608)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1539, concernente l'istituzione, presso il Ministero dell'Interno, del Consiglio superiore per la demografia e la razza; (2533)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1390, contenente provvedimenti per la difesa della razza nella scuola fascista; (2509)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1938-XVI, n. 1630, concernente l'istituzione di scuole elementari per fanciulli di razza ebraica; (2545)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 novembre 1938-XVII, n. 1779, relativo all'integrazione e al coordinamento in unico testo delle norme emanate per la difesa della razza nella Scuola italiana; (2662)

Istituzione della Camera dei Fasci e delle Corporazioni; (2655)

Mobilitazione dei Deputati. (2685)

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione segreta, ed invito gli onorevoli Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*Gli onorevoli Segretari numerano i voti*).

**Per la chiusura dei lavori della Camera.**

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole camerata Orano. Ne ha facoltà.

ORANO. Camerati, il nostro amatissimo Presidente mi autorizza a prendere la parola per la mia qualità di decano dell'Assemblea e cioè di poco più anziano come deputato dei Camerati della quint'ultima legislatura, un ventenne un poco più stagionato. (*Ilarità*).

Questo mio intervento per tale anzianità doveroso, deve significare lo spontaneo nostro unanime desiderio di manifestare al Duce la profonda sensazione nostra di questa ora in cui finisce la Camera dei deputati nata novant'anni or sono, ma già trasformata da una vera e propria frattura nella storia politica italiana, per l'avvento del Fascismo con la Marcia su Roma. (*Applausi*).

Il Parlamento italiano, nacque per la concessione generosa ed illuminata di Re Carlo Alberto, alla nobile austera memoria del quale deve oggi questa assemblea fascista mandare un saluto. (*Vivi applausi*).

L'istituzione nuova, la sola del genere vitale in quegli anni, era la prova di quanto fosse già matura la coscienza della generazione e quanto urgesse la spinta verso l'unità.

Essa chiamava ad una collaborazione responsabile il fiore dei pensatori e degli apostoli dell'idea redentrica; fu un periodo glorioso il piemontese e per la Dinastia e per il valore degli uomini che parteciparono agli inizi della vita politica, Balbo, Gioberti, D'Azeglio, Cavour, periodo denso di vicende, con ministeri di sessantacinque giorni, come quello di Gioberti, o di circa un decennio come quello di Cavour, lo statista che, prima di Mussolini, meriti il riconoscimento di novatore e creatore. È una storia che non può essere che fuggevolmente rievocata qui, la storia delle prime annessioni, del trapasso della capitale da Torino a Firenze e quindi a Roma. Un fatto si può rilevare da un rapido colpo d'occhio retrospettivo, che, cioè, la Camera dei deputati nacque nazionalista, ossia come l'istituzione presidio del complesso delle Istituzioni e investita della missione di portare lo Stato nazionale sino ai suoi estremi giusti confini etnici. Il senso di questa missione venne con gli anni smarrendosi nella Camera italiana divenuta lizza di tendenze e ideologie persino negatrici del principio nazionale. Come e quando sorsero questi partiti dissociatori del dovere e del programma nazionale che è quello con cui la Camera nacque: ecco un argomento interessante specie dal punto di vista fascista. (*Commenti — Interruzioni*).

GIUNTA. Questa è cultura italiana e nazionale!

PRESIDENTE. Fra un'ora saranno liberi e potranno andare dove vogliono, anche a scuola. (*Si ride*).

ORANO. I partiti politici sono stati nella vita italiana ed in particolare nella Camera una importazione, a cominciare dal socialismo che per anni vi tenne cattedra, decidendo, in senso negativo, di più di un avvenimento. (*Interruzioni del deputato Cristini*).

PRESIDENTE. Camerata Cristini, vi prego di smettere.

CRISTINI. Qui si compie un rito. Con Mussolini la Camera è stata ribattezzata. (*Approvazioni — Commenti*).

PRESIDENTE. Questo si dirà dopo, e ve lo dirà chi ebbe la fortuna di prendere parte al battesimo. (*Si ride — Applausi*).

GIUNTA. Tu non c'eri qui dentro, quando abbiamo buttato fuori i parlamentaristi. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Onorevole Giunta, non interrompete. Ci sono io, e sono anche di troppo; non ho bisogno di aiuto. (*Si ride*).

ORANO. Sono escandescenze che dimostrano la fede profonda del sentimento fa-

scista. (*Approvazioni*). Dico al Camerata così impetuoso nella sua interruzione, che, a mettere le cose al loro posto, fu col maggio del 1915 che apparve l'Uomo che avrebbe trasformato dalle profonde radici, e il Parlamento e la vita tutta del Paese. (*Vivissimi prolungati applausi — La Camera sorge in piedi improvvisando una fervida manifestazione al Capo del Governo — Grida di: Duce! Duce! — La manifestazione si prolunga vibrantissima*).

Nel 1921 Benito Mussolini entra nella Camera dei deputati. Non è dato trovare negli annali della storia politica del mondo una così improvvisa e suggestiva azione di presenza di un uomo di fronte ad un'assemblea in maggioranza scettica, sarcastica a tutto e a tutti. Benito Mussolini sedeva lassù a destra, nei banchi più liberi e respirosi dell'Aula come a vigilarla dall'alto, ma per parlare scendeva al posto più vicino al banco del Governo. Ne ho uditi in Italia e fuori di oratori insigni, celebrati per l'efficacia delle argomentazioni o l'incanto delle immagini peregrine. Ma il fenomeno della prima oratoria mussoliniana fu e resterà per me unico e incomparabile, tale che tu, Camerata interruttore, non puoi fartene un'idea. La Camera era una mescolanza caotica di partiti e di complotti ministeriali. I partiti tradizionali erano inoltre suddivisi in gruppi, arrivandosi ad un tal grado di frantumazioni che solo le interessate intese individuali riuscivano a determinare qualche effimero annunciamiento. (*Approvazioni*).

Egli parlava appoggiato al suo banco e fronteggiando quella estrema sinistra che aveva potuto così ben conoscere nella sua vita politica. Camera di melanconici disfattisti e di esasperati nello spirito vendicativo, resa ambigua da un partito popolare che avrebbe dovuto essere l'espressione del cattolicesimo italiano e nascondeva, invece, sotto l'apparenza della democrazia, non si sa quale programma, quale pretesa, quale scopo insomma.

Mussolini parlava tra lo sgomento degli uni, lo stupore di altri, il crescente fervore di altra parte della Camera, ed ogni sua parola cadeva riplasmatrice, non segno di una ipotesi isolata, ma di una nuova concezione. Là è stata la nascita prodigiosa del Duce, forza di rinnovamento non soltanto italiano.... (*Vivissimi applausi — Grida di: Duce! Duce!*) ....ma universale. Quell'anno e mezzo di oratoria parlamentare trasformò il senso della vita e della responsabilità parlamentare e civile, imponendo la certezza che una storia e italiana ed europea era ormai tramontata,

che la contrizione era necessaria, che a salvezza del Paese urgeva abbandonare idee ed abitudini del passato. A un tempo Mussolini fondeva parola ed anima e dava l'ultimo colpo al crollante edificio del parlamentarismo, del popolarismo, della sinistra, dell'estrema, della massoneria.

Egli entrava così, Duce, e per diventare presto Primo Ministro Capo del Governo, in questa Camera che contava allora settantaquattro anni d'esistenza. Naturali il crescere degli odii e l'ostentazione ipocrita dei consensi da parte di quanti sarebbero stati avulsi dalla vita pubblica. I sinceri abbandonarono all'istante i vecchi partiti e le ambigue combinazioni ministeriali. Noi ci trovavamo allora, antichi credenti nella necessità della rivoluzione, sindacalisti, antisocialisti, nel sacco dei cosiddetti « selvaggi », un pugno di eredi della sacra preoccupazione del destino sociale italiano. Aspettavamo la forza realistica che le dottrine non danno, l'uomo che entrasse ad abbattere l'impalcatura delle falsità e dell'ignavia. La verità nuova non poteva uscire dal caos dei partiti e dalle combatte ministerialistiche.

Prima origine dunque: maggio 1915; segue il periodo della lotta civile e dell'eroico sforzo fascista, quello della presenza in quest'Aula del Duce come deputato e apostolo del verbo nuovo, preannunziatore e protagonista della storia nuova, già vittorioso nel Paese.

I vecchi partiti estremi si servivano, sì, del mezzo ostruzionistico e di quello di sovrecitare le masse, ma non accettavano di partecipare al governo. Lavoravano a distruggere a poco a poco le istituzioni. Dal 1902, quando Filippo Turati rifiutò di partecipare al governo offertogli da Giolitti, sino alla vigilia della Marcia su Roma, le crisi si succedevano col crescere della marea sovversiva, ma sistematico si continuava il rifiuto a sobbarcarsi alla responsabilità di governo.

Per la prima volta un uomo politico, un deputato, alla testa di un movimento organizzato dalla ferrea disciplina e dalla fede profonda ha, in nome di una legalità nuova, affrontato intransigentemente e sacrificatamente la responsabilità di governare, per salvarlo in un momento tragico, il Paese. La travolgente azione non poteva non determinare vicende anche drammatiche, il che è avvenuto durante l'anno II - 1924. Prova dell'accanimento di un'occulta resistenza. Ma con il discorso del 3 gennaio 1925 - anno IV, (*Vivi applausi*) l'Evento e l'Uomo si affermano compiutamente in una Camera trasformata

dai provvedimenti necessari e dall'inizio di una legislazione che assicurerà costituzionalmente il potere del Governo responsabile e via via adattando l'istituzione parlamentare alle condizioni profondamente mutate della società italiana.

La prova convinse subito che nelle mani dell'uomo nato al potere, questo, perchè emancipato da compromessi, può non soltanto accelerare il ritmo dell'azione feconda ma rimuovere tutti quelli che per il passato sembravano ostacoli. Il fervore pratico del Duce ha risolto in brevi anni i problemi più ardui rimasti insoluti per decenni e decenni di parlamentarismo.

Il primo ministero del Duce ha avuto carattere di esperimento eclettico. C'erano veramente nei vari partiti uomini capaci di collaborare ad un così nuovo programma? Vederli alla prova bisognava, ed alla prova il Duce li conobbe e misurò, sempre più convinto che non è già per artificiosa improvvisazione che si rinnovano coscienze e volontà e in modo da poter servire la causa di una rivoluzione. Dal 1925, anno IV, si susseguono le grandi tappe della costruzione dello Stato fascista.

Il Duce ha onorato la Camera della sua continua presenza e del suo diretto lavoro, portando qui di volta in volta le sue decisioni innovatrici, illustrandole con discorsi che sono testi e basi di quella dottrina già possentemente fondata e pur in continuo incremento. L'ha onorata e l'ha fatta vivere di certezza e di entusiasmo. È un errore credere che non vi sia stata libertà di giudizio per noi nella Camera Fascista. Certo non più quella libertà chiacchierata dai partiti che abusavano della critica e della censura in qualsiasi occasione, perchè miravano che mai si arrivasse a soluzioni, in avversione alle istituzioni dello Stato. Discorsi ne abbiamo tenuti e in pienezza di manifestazione personale, senza riserve e sottintesi, e Regime e Duce non ne sono stati sorpresi o scontenti.

Una nuova libertà è quella insegnata dal Duce: via dritta per la quale si va a realizzazioni di portata generale, non a sterili soddisfazioni, a leggi non a clamori, la libertà come era intesa dallo Statuto albertino, e cioè strumento a rendere efficace lo spontaneo e responsabile sapere ai fini nazionali in una assemblea politica che ha per esclusivo ideale la Nazione e il suo incremento.

Lo Stato forte è stato la mira perenne del Duce e a questa ha, nella Camera rinnovata nello spirito e tutta fedele, chiamato a collaborare i Camerati. Perchè a tutti i memorand

compimenti del Regime questa Camera ha partecipato con ardore immutato, dalla « Legge sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro », alla « Carta del Lavoro », al « Trattato e Concordato con la Santa Sede » alle leggi sulle Corporazioni, sul Gran Consiglio del Fascismo, sino alla proclamazione dell'Impero ed alla odierna istituzione della « Camera dei Fasci e delle Corporazioni », cui chi vi parla si sente onorato di aver collaborato.

Sempre il Duce ha messo a parte di ogni svolgimento del Regime questa assemblea, senza che una sola ora fosse perduta, senza rinvii, ma senza fretta, durante sedici anni che valgono una epoca storica. In realtà il Duce è da ben ventiquattro anni assunto a dominatore della vita e dei destini della gente italiana. Primo suo mezzo di azione spirituale sono stati i « neretti » del « Popolo d'Italia » che seguivano giorno per giorno le discussioni torbide ed ambigue sovente della vecchia assemblea. Ricordo il suo commento che molto mi onora ad un mio discorso del 10 dicembre 1919, tenuto sotto la continua minaccia dell'Estrema: « l'oratore avrebbe avuto ragione di sparare contro sì selvaggi oppositori ».

Un quarto di secolo d'Italia mussoliniana ! Nessun paese del mondo ha mai dato così profonda attività di trasformazioni quanto il nostro, sotto la mano del Duce. La forza non è stata più in Italia l'espedito estremo delle ore pericolose, come sotto i regimi liberali-democratici i quali, pur ostili ai pieni poteri, alle leggi eccezionali, agli stati d'assedio finiscono per sottomettersi come accadeva anche da noi. Le libertà della democrazia si arrendono sempre il giorno in cui è necessario il regime d'eccezione per governare.

Noi possiamo dichiarare al Duce di essere pienamente consci di quanto è accaduto e di comprenderne la ragione. La rivoluzione si è compiuta nell'interno del nostro spirito. L'opera superatrice del Fascismo non ci è esteriore ed estranea. Noi vi siamo immedesimati. Sempre, nel passato, avevamo separato dalla politica la nostra vita personale, difendendola dal confondersi con le ragioni di quella sociale e politica. Questa era come il teatro sul quale rappresentavamo una parte anche se appassionata e sincera, ma diversa. Voi, Duce, avete compiuto il miracolo della immedesimazione totale dell'esistenza interna individuale con quella della società, del Partito, della Nazione in armi e in atto d'espansione, delle nuove leggi, dei

nuovi doveri, della perenne milizia civile. Nella italianità da voi infusa nel nostro essere, tutti gli elementi sono unificati; e degli ardui, delle fortune, delle imprese, delle letizie o delle pene nazionali di fronte all'immane grandezza dell'ideale da raggiungere, abbiamo fatto i sentimenti profondi dei quali palpitiamo nel nostro spirito segreto che è tutto consacrato a sussidiare di consenso, di volere, di azione l'opera Vostra.

Voi, Duce, dite quel che fate e ci avete rieducato alla realtà che costringe al dovere. Le parole « domani, promessa, speranza », non sono più parole del nostro vocabolario. Noi sappiamo che quando Voi parlate, si gittano i ponti, si allungano le vie, si muniscono i porti, si costruiscono scuole, ospedali, officine, si provvede alla difesa della Patria, si fa più grande e temuta l'Italia all'estero. Nulla v'è che Voi abbiate annunciato e non sia stato fatto. (*Applausi*).

E così, Camerati, vi sono parole nuove sulle nostre labbra e parole che noi non sapremmo più pronunciare, sentimenti nuovi e sentimenti caduti per sempre. Dall'interno ci è salita alla mente una energia di vita, un senso di reviviscenza che ha profondamente cambiato la visione della vita. Noi parliamo oggi con un vocabolario diverso, luminoso, respiroso, alato. Più fattivi e responsabili, siamo insieme più poeti, della poesia che è nell'azione quotidiana del Duce. Già i nostri discepoli si mutano a questa nostra nuova voce d'energia e di fede, di entusiasmo unanime.

Si chiude dunque la Camera dei deputati nata novant'anni fa, settantaquattro dei quali hanno avuto carattere più o meno parlamentarista, ventiquattro di sempre più intensa e rapida trasformazione, sedici di impronta rivoluzionaria e fascista.

Scompaiono i deputati e si inaugura l'avvento dei consiglieri nazionali. Nella vecchia denominazione il Duce ha sempre veduto un mondo gramo e irresponsabile, di uomini fatti per la caricatura giornalistica, i più dei quali, pur nulla o poco valendo, potevano molto ove si intendessero su un fine, e più su di un interesse. Essi venivano in assemblea franchi da ogni senso di dovere, oratori, come votanti improvvisati, liberi da impegno che non fosse quello di contribuire al successo di un partito dei tanti e, di fatto, alle fortune di un gruppo ministeriale.

Con la nuova istituzione della « Camera dei Fasci e delle Corporazioni » i designati diventano collaboratori responsabili e permanenti in Commissioni alle quali è affidato



un lavoro di revisione e di controllo continuo e preciso, che esige competenze riconosciute. Si instaura una nuova disciplina, che fa del consigliere nazionale insieme un lavoratore dalle funzioni specializzate ed un milite della causa nazionale fascista, in immediato contatto con il lavoro dei vari dicasteri della burocrazia. Io considero il consigliere nazionale della imminente Camera dei Fasci e delle Corporazioni, come l'operaio del buon lavoro legislativo.

Se avrete, Camerati, l'onore di partecipare alla nuova Camera, dovrete dismettere quel senso di comodo vivere nell'aere politico che ancora sopravviveva per i più. Vi si chiama ad una grave e fiera attività, non alla beatitudine di un titolo onorifico.

Di sommo rilievo è, nella Camera dei Fasci e delle Corporazioni, la fusione del Partito con le Corporazioni, sul terreno del comune lavoro legislativo. Il Partito è nato col programma della Corporazione; e questa fa sua anima la volontà tutta fascista del Partito: in questo legame di lavoro e di responsabilità sta l'avvenimento profondamente rivoluzionario della nuova istituzione. Politica e società produttrice con un medesimo principio, spirito e lavoro, si fondono a consacrare e rendere più pronta e feconda l'opera del Regime guidata dal Duce, al quale va in questo momento, o Camerati, il nostro riconoscente saluto di fascisti. Egli ha cresciuto in noi la certezza di più gloriose fortune della Patria. Viva il Duce! (*Vivissimi applausi*).

PRESIDENTE (*Sorge in piedi — Segni di vivissima attenzione*).

Camerati!

La nostra Assemblea chiude il suo ultimo ciclo di vita dopo un periodo di intenso lavoro durante il quale sono state votate leggi fondamentali, notevole quella che provvede alla continuazione dell'Istituto.

Ho detto continuazione, perchè l'attuale Camera, ormai avviata al suo tranquillo tramonto e che noi, a buon diritto, ribattezzammo « fascista » (*Vivissimi generali applausi*), merita per il suo costume, per il suo spirito e per la sua fede, di non essere dimenticata. (*Applausi*).

Non è la vecchia Camera dei Deputati che muore; non scompare l'accollita multicolore degli uomini di altri tempi che qui si davano convegno per giostrare negli attacchi alla diligenza ministeriale (*Vivissimi applausi*): quella Camera e quella gente fu spiritualmente seppellita dall'esigua ma animosa pattuglia

fascista (*Vivi applausi*) che, con Benito Mussolini, entrò in quest'Aula e ne prese definitivo irrevocabile possesso! (*Vivissimi generali prolungati applausi*).

Oggi, Camerati, è l'Istituto già profondamente trasformato nella sua essenza dal Fascismo che cede il passo alla Camera dei Fasci e delle Corporazioni, sintesi più espressiva delle forze operanti della Nazione (*Bene!*): avvenimento matematicamente preveduto per l'attuazione originale dei principi per i quali la Rivoluzione Fascista, anticipatrice di ogni rinnovamento, afferma anche in questo campo la sua priorità! (*Vivi applausi*).

Le iscrizioni incise in quest'Aula tramandano date e circostanze che costituiscono il nostro patrimonio morale (*La Camera in piedi applaude a lungo*): non mi attarderò a rievocare fatti noti e recenti dei quali un buon numero di voi fu testimone e partecipe; mi limito a riaffermare che quest'Assemblea ha fatto del suo meglio per servire, con assoluta disciplina, il Regime! (*Vivissimi applausi*).

Le leggi che hanno creato le grandi istituzioni che potenziano e difendono l'ordine nuovo dal Duce instaurato, sono state qui attentamente studiate ed entusiasticamente acclamate.

I fasti della Patria hanno avuto qui la eco più sincera e memorabile! (*Vivissime approvazioni*).

Camerati!

Nell'assumere questo posto all'inizio della Legislatura dichiaravo che anch'essa si sarebbe dovuta improntare ad intransigente unità fascista. (*Approvazioni*).

Nello svolgimento del nostro lavoro non ci siamo mai allontanati da quest'imperativo. (*Vive approvazioni*).

Vi dico grazie per la vostra collaborazione e credete, Camerati, al mio affettuoso commiato. (*Il Duce, i Ministri, i Deputati si alzano — Vivissime vibranti acclamazioni cui si associa il pubblico delle tribune — Nuovi applausi da parte della tribuna della stampa*).

Duce!

Gli applausi che Vi hanno salutato pochi giorni or sono in quest'Aula, Vi esprimevano la nostra ammirazione per quanto di recente Voi avevate fatto, di storico e di grande, dando il Vostro possente appoggio alla causa della giustizia. (*Vivissime acclamazioni*).

Oggi Vi ripetiamo che la nostra passione e la nostra fedeltà sono immutabili; che noi chiediamo solamente di servirVi in qualunque modo Voi crediate (*Vivissimi applausi*),

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — 2ª TORNATA DEL 14 DICEMBRE 1938

qui o altrove non importa. (*Vivissimi applausi*). Ricordate che ogni Vostro ordine sarà per noi norma suprema in ogni evento. (*Vivissimi applausi*).

Duce! Primo Maresciallo dell'Impero!

(*La Camera scatta in piedi prorompendo in una irrefrenabile acclamazione all'indirizzo del Duce fra grida generali e ripetute di: Duce! Duce!*).

Non è senza significato che l'ultima legge oggi acclamata da questa Assemblea sancisca la prima linea del rischio per tutti i suoi componenti nell'ora del cimento! (*Vivissimi applausi*).

Camerati!

Saluto a S. M. il Re Imperatore!

(*La Camera risponde: Viva il Re!*).

Saluto al Duce!

(*La Camera risponde: A Noi! — L'Assemblea, che è rimasta in piedi durante l'ultima parte del discorso del Presidente, intona l'Inno Giovinezza — Nuove calorose acclamazioni*).

#### Risultato della votazione segreta.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera il risultato della votazione segreta sui disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, recante provvedimenti per la difesa della razza italiana: (2608)

Presenti e votanti . . . . .	351
Maggioranza . . . . .	176
Voti favorevoli . . . . .	351
Voti contrari . . . . .	—

(*La Camera approva*). (*Applausi*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1539, concernente l'istituzione, presso il Ministero dell'interno, del Consiglio superiore per la demografia e la razza: (2533)

Presenti e votanti . . . . .	351
Maggioranza . . . . .	176
Voti favorevoli . . . . .	351
Voti contrari . . . . .	—

(*La Camera approva*). (*Applausi*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1390, contenente provvedimenti per la difesa della razza nella scuola fascista: (2509)

Presenti e votanti . . . . .	351
Maggioranza . . . . .	176
Voti favorevoli . . . . .	351
Voti contrari . . . . .	—

(*La Camera approva*). (*Applausi*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1938-XVI, n. 1630, concernente l'istituzione di scuole elementari per fanciulli di razza ebraica: (2545)

Presenti e votanti . . . . .	351
Maggioranza . . . . .	176
Voti favorevoli . . . . .	351
Voti contrari . . . . .	—

(*La Camera approva*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 novembre 1938-XVII, n. 1779, relativo all'integrazione e al coordinamento in unico testo delle norme emanate per la difesa della razza nella Scuola italiana: (2662)

Presenti e votanti . . . . .	351
Maggioranza . . . . .	176
Voti favorevoli . . . . .	351
Voti contrari . . . . .	—

(*La Camera approva*).

Istituzione della Camera dei Fasci e delle Corporazioni: (2655)

Presenti e votanti . . . . .	351
Maggioranza . . . . .	176
Voti favorevoli . . . . .	351
Voti contrari . . . . .	—

(*La Camera approva*). (*Applausi*).

Mobilizzazione dei Deputati: (2685)

Presenti e votanti . . . . .	351
Maggioranza . . . . .	176
Voti favorevoli . . . . .	351
Voti contrari . . . . .	—

(*La Camera approva*). (*Applausi*).

Hanno preso parte alla votazione:

Acerbo — Adinolfi — Aghemo — Agodi — Alberici — Albertini — Alessandrini — Alfieri — Allegreni — Amato — Amicucci — Andreoli — Andriani — Angelini — Anitori

— Antonelli — Aprilis — Arcidiacono — Ardissonne — Arlotti — Arnoni — Ascenzi — Ascione — Asinari di S. Marzano — Asquini.

Baccarini — Bacci — Baistrocchi — Baldi Giovanni — Baragiola — Baraldi — Barbaro — Barbiellini Amidei — Bardanzellu — Barni — Basile — Begnotti — Belelli — Benini — Benni — Bergamaschi — Bernocco — Bertagna — Besozzi di Carnisio — Biagi — Bianchini — Bibolini — Bifani — Biggini — Bilucaglia — Bisi — Bleiner — Boidi — Bolzon — Bombrini — Bonaccini — Bonardi — Bonfatti — Bono — Bonomi — Borghese — Boriello — Bottai Giuseppe — Bottari Tommaso — Bresciani — Bruni — Buffarini Guidi — Buronzo — Buttafochi.

Caccese — Caffarelli — Calvetti — Cao di San Marco — Capialdi — Capoferri — Capri Cruciani — Caprino — Caradonna — Carapelle — Carlini — Carretto — Carusi — Casalini — Casilli — Castellino — Catalano — Ceci — Cempini Meazzuoli — Chiarelli — Chiarini — Chiesa — Chiurco — Cianetti — Ciardi — Ciarlantini — Cingolani — Clavenzani — Cobolli Gigli — Cocca — Coceani — Colombati — Coselschi — Costamagna — Cristini — Cro — Crollalanza — Cupello.

Da Empoli — Dalla Bona — D'Annunzio — De Carli — De Collibus — Deffenu — De Francisci — Del Bufalo — Del Croix — De Marsanich — De Marsico — Dentice di Frasso — De Regibus — Di Belsito Parodi Giusino — Di Giacomo — Di Marzo — Donella — Donzelli — Durini.

Ercole.

Fabbrici — Fancello — Fani — Fantucci — Farinacci — Fassini — Felicella — Felicioni — Fera — Feroldi Antonisi de Rosa — Ferragatta Gariboldi — Ferrario — Ferretti Giacomo — Ferretti Lando — Ferretti di Castelferretto — Fioretti Arnaldo — Fioretti Ermanno — Folliero — Formenton — Fossi Mario — Franco — Fregonara — Frignani.

Gaetani — Galleni — Garbaccio — Garibaldi — Gastaldi — Gennaioli — Genovesi — Gervasio — Ghigi — Giannantonio — Giannurco — Giarratana — Giglioli — Giordani — Giovannini — Giunta Francesco — Giunti Pietro — Gorio — Gray — Griffey — Guglielmotti — Guidi — Guzzeloni.

Host Venturi.

Igliori.

Jannelli.

Klinger.

Labadessa — Lai — Landi — La Rocca — Lembo — Lessona — Livoti — Locurcio — Lojacono — Lualdi — Lucchini — Lucentini — Lunelli.

Macarini Carmignani — Maffezzoli — Maggi — Magini — Magnini — Malusardi — Manaresi — Mancini — Mantovani — Maracchi — Maraviglia — Marchi — Marchini — Marcucci — Maresca di Serracapriola — Marinelli — Marini — Marquet — Martignoni — Martire — Masetti Enrico — Mazzetti Mario — Mazzini — Medici del Vascello — Mendini — Menegozzi — Mezzetti Nazzareno — Mezzi — Michelini di San Martino — Milani — Miori — Misciattelli — Morelli Eugenio — Morelli Giuseppe — Moretti — Mori Nino — Morigi — Moro Aurelio — Morselli — Motolese — Muzzarini.

Nannini — Natoli — Negrotto Cambiaso — Nicolato.

Oddo Vincenzo — Oggianu — Olmo — Oppo Cipriano Efisio — Orano — Orlandi — Orsi — Orsolini Cencelli.

Pace Biagio — Pace Nicola Tommaso — Pagliani — Pala — Palermo — Panepinto — Panunzio — Paolini — Paoloni — Paolucci — Parisio — Parodi — Parolari — Pasini — Pasti — Pavoncelli — Pellizzari — Pennavaria — Pentimalli — Perná — Pesenti Antonio — Pettini — Peverelli — Piccinato — Pierantoni — Pileri — Pinchetti — Pirrone — Pisenti Pietro — Pocherra — Polverelli — Pottino di Capuano — Preti — Proserpio — Puppini — Putzolu.

Rabotti — Racheli — Raffaeli — Redaelli — Ricchioni — Ricci Giorgio — Ricci Renato — Ridolfi — Rispoli — Rocca — Romano — Rossi — Rossoni — Rotigliano.

Sacco — Sangiorgi — Sansanelli — Savini — Scarfiotti — Schiassi — Sciarra — Scorza — Scotti — Serena — Serono — Serpieri — Sertoli — Silva — Solmi — Spinelli Domenico — Spinelli Francesco — Spizzi — Starace — Steiner — Suppiej — Suvich.

Tallarico — Tanzini — Tarabini — Tarchi — Tassinari — Techio — Teruzzi — Tommaselli — Toselli — Trapani Lombardo — Tredici — Trigona — Tringali Casanuova — Tumedei.

Ungaro — Urso — Usai.

Valery — Varzi — Vaselli — Vecchini Aldo — Vecchini Rodolfo — Vecchioni — Velo — Ventrella — Verdi — Verga — Veziani — Viale — Vidau — Vignati — Vinci — Visco — Volpe.

Zingali.

*Sono in congedo:*

Cilento.

Diaz.

Madia — Maraini — Moncada di Paternò.

---

LEGISLATURA XXIX — 1<sup>a</sup> SESSIONE — DISCUSSIONI — 2<sup>a</sup> TORNATA DEL 14 DICEMBRE 1938

---

*Sono ammalati:*

Bruchi.  
Calza Bini.  
Donegani.  
Foschini.  
Gangitano — Gorini.  
Motta.  
Pavolini.  
Tullio.

*Assenti per ufficio pubblico:*

Del Giudice.  
Fossa Davide.  
Gusatti Bonsembiante.  
Melchiori.

*(Il Duce lascia il Suo seggio — I Deputati scendono dai settori e Gli si affollano intorno, acclamandolo al grido appassionato di:*

*Duce! Duce! — Le acclamazioni si prolungano fino a quando il Duce lascia l'Aula — Alla manifestazione si unisce il pubblico delle tribune).*

**La seduta termina alle 17,10.**

*(Quando il Presidente lascia il Suo seggio i Deputati lo circondano e gli tributano una manifestazione di affetto, fra vivissimi prolungati applausi e grida ripetute di: Viva Ciano!).*

---

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

DOTT. ALBERTO GIUGANINO

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI